



COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

**REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE AL
REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 23.12.2015

Indice

Art. 1	Principi
Art.2	Finalità
Art. 3	Iscrizione
Art. 4	Prerogative delle Associazioni iscritte
Art. 5	Modalità d'iscrizione
Art. 6	Cancellazione
Art.7	Ricorso
Art.8	Pubblicità
Art. 9	Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 Principi

Il comune di Camposampiero valorizza le forme associative di partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, economica, sociale, culturale e sportiva che agiscano nel territorio e che operino e collaborino alla promozione e al conseguimento del bene comune, come stabilito dall'art.42 dello Statuto Comunale.

Art. 2 Finalità

Il presente regolamento disciplina, in conformità a quanto previsto all'art. 43 dello statuto comunale che istituisce il Registro Comunale delle Associazioni, i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso e le modalità della sua tenuta.

Il Registro è unico ed è istituito presso l'Ufficio Cultura e Politiche giovanili e scolastiche.

1. Il registro comprende:

- a) le organizzazioni di volontariato;
- b) le associazioni di promozione culturale e sociale;
- c) le associazioni sportive dilettantistiche;
- d) le organizzazioni non governative (O.N.G.) che realizzano attività di cooperazione allo sviluppo.

2. Detto Registro è suddiviso nelle seguenti aree tematiche:

- a) cultura e istruzione;
- b) sport e tempo libero;
- c) ambiente e territorio;
- d) sociale e sanitaria;
- e) pace e diritti umani;
- f) combattentistica e d'arma;

Art. 3 Iscrizione al Registro

1. Nel registro possono iscriversi le associazioni in possesso delle seguenti finalità e requisiti:

- a) perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle leggi;
- b) essere espressione della comunità locale;
- c) essere portatrici di un interesse collettivo o produttrici di servizi di interesse collettivo;
- d) svolgere attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di terzi;
- e) essere dotate di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano l'assenza di qualsiasi fine di lucro,
- f) avere scopo di natura ideale e non economica, organizzazione interna democratica;
- g) avere sede in Camposampiero oppure essere operanti nel territorio comunale, oppure rappresentare la sezione locale di associazioni nazionali e/o regionali;
- h) svolgere, da almeno un anno, attività sul territorio comunale;
- i) avere, al momento dell'iscrizione, un numero di aderenti, residenti a Camposampiero, non inferiore a 5 (cinque);
- j) essere in possesso del codice fiscale.

2. Non possono essere iscritti nel registro:

- a) i partiti politici;
- b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria.

Art. 4

Prerogative delle Associazioni iscritte

1. L'iscrizione al Registro è condizione preferenziale per:

- a) accedere alle strutture e ai servizi comunali;
- b) fruire di benefici economici;
- c) fruire del patrocinio del Comune, qualora ne sussistano le condizioni.

2. Con l'iscrizione le Associazioni hanno diritto a:

- a) intervenire, su esplicita convocazione, con diritto di parola o richiedere di essere convocati, alle riunioni delle Commissioni Consiliari;
- b) partecipare ai lavori delle Consulte di partecipazione temporanee e permanenti previste dall'art. 47 dello Statuto comunale, su settori e problematiche specifiche a seconda degli ambiti di appartenenza;
- c) sulla base dell'art. 46 dello Statuto, almeno dieci Associazioni iscritte al Registro possono chiedere all'Amministrazione la convocazione di riunioni pubbliche, finalizzate ad acquisire informazioni e a dibattere problematiche specifiche di interesse generale. L'Amministrazione indirà l'Assemblea entro i successivi trenta giorni.

3. Con l'iscrizione le Associazioni si impegnano a:

- a) prendere parte a riunioni collegiali convocate dall'Amministrazione Comunale, volte a definire obiettivi comuni da perseguire o a discutere problemi di comune interesse.
- b) trasmettere all'Ufficio cultura e politiche giovanili e scolastiche il calendario delle proprie attività annuali per favorire una programmazione efficace delle manifestazioni cittadine;
- c) trasmettere l'organigramma dell'Associazione in caso di rinnovo delle cariche elettive;
- d) comunicare l'eventuale cessazione delle attività;
- e) comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati nella domanda.

Art. 5

Modalità d'iscrizione

1. L'iscrizione va richiesta all'Ufficio Cultura e Politiche giovanili e scolastiche, su modulo predisposto, firmato dal legale rappresentante dell'associazione o da persona dallo stesso delegata. L'iscrizione può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno e risulta effettiva a seguito dell'accettazione della domanda da parte dell'Ufficio.

Essa ha durata fino al 31 dicembre del **quinto** anno da quello di iscrizione.

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti ed informazioni:

- a) fotocopia atto costitutivo e statuto;
- b) scheda informativa sulla consistenza e la provenienza dei soci
- c) relazione sull'ultimo anno di attività svolta sul territorio comunale di Camposampiero;
- d) l'eventuale iscrizione ad altri registri, federazioni, ecc., a livello provinciale, regionale e nazionale;

- e) la persona a cui è conferita la legale rappresentanza con specificato il domicilio, indirizzo mail e il recapito telefonico e la sede sociale e recapito telefonico e indirizzo mail dell'Associazione;
- f) l'area tematica in cui chiede di essere inserita tra quelle indicate al precedente art. 2.

3. L'atto costitutivo e/o lo Statuto deve contenere:

- a) gli scopi e le attività dell'Associazione;
- b) l'indicazione esplicita dell'assenza di fini di lucro;
- c) le disposizioni che regolano la libertà di adesione e il recesso dei soci;
- d) le norme che disciplinano le cariche sociali ed il funzionamento dell'associazione.

4. All'iscrizione al Registro provvede il funzionario incaricato, sulla base della domanda di iscrizione e dei documenti presentati. Qualora a seguito dell'istruttoria svolta, l'istanza di iscrizione risulti completa, regolare e in possesso dei requisiti di cui all'art.3 il procedimento si concluderà con il provvedimento di iscrizione dell'associazione al Registro, che verrà comunicato all'Associazione stessa.

5. Qualora lo ritenesse opportuno il funzionario potrà, motivatamente, richiedere l'elenco nominativo dei soci o aderenti all'Associazione. Tale elenco dovrà comunque costituire documento riservato e ad esso potranno avere accesso i terzi solo per comprovate ragioni di giustizia.

6. Con l'Atto di iscrizione l'Associazione si impegna al rispetto del presente Regolamento.

7. L'Ufficio, in caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione, darà comunicazione motivata al rappresentante legale della stessa o alla persona dallo stesso delegata.

Art 6 Cancellazione

1. In ogni momento l'Associazione iscritta può recedere dall'iscrizione tramite comunicazione all'Ufficio Cultura, Politiche Giovanili e scolastiche. La cancellazione è effettiva dalla data di ricezione di tale comunicazione.

2. Nel caso di perdita accertata di una delle condizioni previste dal precedente art. 3, il funzionario procede alla cancellazione dell'Associazione dal Registro, dandone comunicazione immediata e motivata al legale rappresentante della stessa.

3. Sono causa espressa di cancellazione dal Registro le seguenti fattispecie che costituiscono infrazione grave ai principi del presente regolamento:

- organizzazione e/o promozione di iniziative – attività contrarie ai principi di pubblica decenza;
- organizzazione e/o promozione di iniziative – attività che incitano alla violenza o all'odio razziale, etnico e religioso;

Art. 7
Ricorso

1. L'Associazione, la cui richiesta di iscrizione abbia avuto esito negativo ovvero sia stata cancellata dal Registro, ovvero ne venga estromessa per infrazione grave, può ricorrere alla Giunta Comunale entro il termine di 30 (trenta) giorni a partire dalla data del ricevimento della comunicazione. Il ricorso deve essere presentato per iscritto su carta libera ovvero via posta elettronica certificata. La Giunta comunale, entro 30 (trenta) giorni, esaminerà il ricorso e ne comunicherà l'esito al rappresentante.

2. Nei casi di provvedimento di cancellazione, la semplice regolarizzazione della posizione dell'Associazione secondo le motivazioni previste nella comunicazione del funzionario al legale rappresentante, comporta l'annullamento della cancellazione e il reintegro dell'associazione nel Registro.

Art. 8
Pubblicità

Il registro comunale può essere consultato presso l'Ufficio Cultura e Politiche Giovanili e tramite il sito internet del Comune di Camposampiero (www.comune.camposampiero.pd.it).

Art. 9
Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal seguente Regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge e quanto stabilito dallo Statuto Comunale di Camposampiero.

2. Tale Regolamento si intende sostitutivo del precedente (Allegato A alla delibera del C.C. n. 11 del 25/02/1992)